

QUANDO SI HANNO SOSPETTI DI MALTRATTAMENTI O DI VIOLENZA

Come si deve intervenire a tutela di un
minore in possibile stato di pregiudizio



Vice Questore della Polizia di Stato
dr.ssa Silvia Elena PASSONI



La scuola come punto di osservazione privilegiato, spesso determinante per l'avvio di indagini per reati ai danni di minori.



Obbligo di denuncia da parte degli insegnanti in caso di reati procedibili d'ufficio, appresi nell'esercizio o a causa delle funzioni:

- art. 361 codice penale: omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale;
- art. 362 codice penale: omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio.



Soggetto obbligato:

- ▶ art. 357 codice penale: pubblico ufficiale;
- ▶ art. 358 codice penale: incaricato di un pubblico servizio.

Normalmente l'insegnante fa una segnalazione al suo Dirigente Scolastico che invia la denuncia all'Autorità.



La denuncia deve essere destinata in via alternativa:

- all'Autorità Giudiziaria (Procura ordinaria se autore maggiorenne o Procura per i Minorenni se autore ha meno di 18 anni);
- altra Autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire (in genere, Ufficio di Polizia o Carabinieri).

In caso di pregiudizio ai danni di minore che si realizza nell'ambito familiare, è bene inviare la segnalazione anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.



Non bisogna temere i rischi di calunnia, che si configura solo se si incolpa qualcuno che si sa essere innocente.



I reati più frequenti procedibili d'ufficio che possono essere riscontrati in danno di minori sono i seguenti:

- violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.);
- abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.);
- maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.);
- abbandono di minore (art. 591 c.p.);
- violenza sessuale (art. 609 bis c.p.);
- atti persecutori (art. 612 bis c.p., cd "stalking"; anche per gravi episodi di bullismo);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pedo-pornografico (art. 600 quater c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).



Riconoscere i segnali di disagio, tramite l'ascolto e l'osservazione:

- stato di salute fisica: igiene, cura personale e abbigliamento, alimentazione (iper o iponutrizione), lividi o altri segni sul corpo, problemi sanitari non curati dai genitori, frequenti incidenti domestici;
- segnali comportamentali: paura dell'adulto, atteggiamento allarmato, scoppi improvvisi d'ira, ricerca costante di oggetti-favori-attenzioni, difficoltà di apprendimento, ritardo del linguaggio, atteggiamenti affettivi inappropriati verso i compagni e/o verso i genitori, adesione/opposizione/partecipazione alla vita di classe e alle regole (isolamento, iperattività, antisocialità, autosvalutazione), rifiuto del contatto fisico o ricerca in modo distorto, svogliatezza, stanchezza, aggressività, conoscenze precoci di temi e comportamenti sessuali, rifiuto a spogliarsi, disegni o scritti che riproducono esplicitamente scene a contenuto sessuale;

(segue)



(segue) Riconoscere i segnali di disagio

- segnali emotivi: tristezza, angoscia, nervosismo, ritiro/inibizione, ansia continua, assenza di slancio vitale, attenzione labile ed incostante, difficoltà ad ascoltare le indicazioni che gli forniscono gli adulti, carente iniziativa, immagine di sé stessa negativa/inadeguata, emozioni “congelate”, percezione falsamente forte di sé, demotivazione, stanchezza cronica.



I tempi della segnalazione:

Regola: senza ritardo, per non pregiudicare la ratio delle norme penali, quindi:

- se c'è imminente pericolo per l'incolumità o la salute psicofisica del minore, chiamare subito 112;
- se non è urgente, fare quanto prima una segnalazione scritta (denuncia).



Il contenuto della segnalazione:

- deve essere dettagliato, completo, spiegando fin nei particolari quanto si è appreso in merito alla condotta che si ritiene di dover segnalare;
- Deve riportare l'indicazione di tutti i soggetti che hanno appreso i fatti, e in quale contesto;
- Deve fornire ogni particolare noto sulla situazione personale e familiare del minore coinvolto.



Cosa non fare:

- informare direttamente la famiglia quando vi sono gravi elementi di pregiudizio di sospetta origine intra-familiare;
- informare la persona indicata dal minore quale presunto autore del maltrattamento o abuso e chiedere chiarimenti;
- indagare sulla veridicità dei fatti.



Cosa succede dopo:

- La Procura competente apre un fascicolo e fa una delega alla polizia giudiziaria;
- Tempi ristretti garantiti dal recente «codice rosso»;
- Specializzazione delle cc.dd. «fasce deboli»;
- Fra le attività normalmente delegate ci sono l'escussione delle persone informate sui fatti (insegnanti, parenti, altri soggetti che sono a conoscenza di elementi utili) e l'audizione protetta del minore;
- Accertamenti presso SERT, servizi sociali e centri di psichiatria;

(segue)



(Segue) Cosa succede dopo:

- Se il pregiudizio per il minore è molto grave e proviene dai soggetti esercenti la potestà genitoriale o avviene nel contesto familiare, le forze di polizia che intervengono in seguito alla chiamata al 112 possono, d'intesa con la Procura per i Minori, sottrarre il minore al contesto familiare collocandolo presso una comunità idonea (art. 403 codice civile – intervento della pubblica autorità a favore dei minori: quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui).



Caso:

- Segnalazione;
- avvio indagine;
- nuovo grave episodio;
- Applicazione dell'art. 403 codice civile.



Contatti per eventuale confronto su situazioni incerte:

SQUADRA MOBILE di VARESE

Mail: sqmob.quest.va@pecps.poliziadistato.it
squadramobile.va@poliziadistato.it

Telefono: 0332/801562
0332/801560